

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della Commissione 20 luglio 2007;
- dichiarare che la ricorrente può beneficiare della non riscossione a posteriori dei dazi antidumping in applicazione dell'art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale comunitario ⁽¹⁾ e degli artt. 871 e segg. del regolamento n. 2454/93 ⁽²⁾.

Ricorso proposto il 17 Settembre 2007 — Traxdata Francia/UAMI — Ritrax (TRAXDATA, TEAM TRAXDATA)**(Causa T-365/07)**

(2007/C 283/61)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Motivi e principali argomenti**

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione asseritamene contenuta in una lettera della Commissione 20 luglio 2007 che afferma l'incompetenza della Commissione a pronunciarsi sulla domanda della ricorrente indirizzata alle autorità francesi di poter beneficiare della non riscossione a posteriori di dazi all'importazione su apparecchi ricevitori di televisione a colori fabbricati in Thailandia. Tale domanda della ricorrente è stata trasmessa alla Commissione dalle autorità francesi come allegato alla domanda basata sull'art. 239 del codice doganale comunitario relativa allo sgravio dei dazi all'importazione ⁽³⁾.

La ricorrente sostiene che la Commissione sarebbe stata obbligata a pronunciarsi altresì sulla domanda fondata sull'art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale comunitario e, con lettera separata, le ha chiesto di statuire. Con il presente ricorso, la ricorrente impugna una decisione asseritamene contenuta nella lettera della Commissione inviatale in risposta alla detta lettera.

La ricorrente afferma che la Commissione sarebbe incorsa in errori di diritto avendo constatato che le autorità francesi l'hanno interpellata solo sul fondamento dell'art. 239 del codice doganale comunitario, dato che, secondo la ricorrente, il fascicolo ricevuto dalla Commissione soddisfaceva i requisiti posti dagli artt. 871 e segg. del regolamento n. 2454/93. La ricorrente ritiene che la Commissione fosse tenuta ad esaminare se nel caso di specie fossero soddisfatti i requisiti posti dall'art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale comunitario, tanto più che essa aveva deciso di pronunciarsi in senso negativo sulla sua domanda di sgravio basata sull'art. 239 di tale codice.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, GU L 302, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario GU L 253, pag. 1.

⁽³⁾ La decisione della Commissione 7 maggio 2007, relativa a tale domanda e che segnala alle autorità francesi che non era giustificato nel caso della ricorrente accordare lo sgravio dei dazi all'importazione ha formato oggetto di un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale, causa T-225/07, Thomson Sales Europe/Commissione (GU C 211, pag. 36)

Parti

Ricorrente: Traxdata Francia (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. F. Valentin)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Ritrax Corp. Ltd (Londra, Regno Unito)

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno del 23 maggio 2007 nei procedimenti riuniti R 1337/2005-1, R 1338/2005-1, R 1339/2005-1 e R 1340/2005-1 e pronunciare di conseguenza la nullità dei marchi comunitari TRAXDATA n. 000007393, n. 000877779, n. 001252725 e TEAM TRAXDATA n. 000877910 per tutti i prodotti e i servizi elencati nelle classi 9, 16 e 42 ai sensi dell'art. 52, n. 1, lett. c) del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 sul marchio comunitario;
- pronunciare la nullità del marchio comunitario TEAM TRAXDATA n. 000877910, per quanto riguarda i seguenti servizi elencati nella classe 36: «Sponsorizzazione finanziaria di attività sportive e per il tempo libero; sponsorizzazione finanziaria di competizioni, manifestazioni e squadre sportive; sponsorizzazione finanziaria di sportivi e sportive; (...) consulenza riguardante i suddetti servizi»;
- pronunciare la nullità dei marchi comunitari TRAXDATA n. 000877779 e TEAM TRAXDATA n. 000877910, per quanto riguarda i seguenti servizi elencati nella classe 41: «servizi in materia di educazione e di divertimento; organizzazione e conduzione di conferenze, congressi, seminari, simposi, (...) servizi di giochi elettronici forniti mediante Internet; pubblicazioni di libri, riviste e periodici; (...) sale giochi; (...) noleggio di videocassette, audiocassette, compact disc e pellicole cinematografiche; consulenza riguardante i suddetti servizi».

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: I marchi figurativi e denominativi «TRAXDATA» e «TEAM TRAXDATA» per i beni e i servizi nelle classi 9, 16, 36, 41 e 42 — Marchi comunitari n. 877 910, 877 779, 7 393 e 1 252 725

Titolare del marchio comunitario: Ritrax Corp. Ltd

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: il ricorrente

Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: La ragione sociale non registrata «TRAXDATA FRANCE SARL» e il nome depositato «TRAXDATA» per i seguenti beni e servizi: «consulenza, consegna e vendita di materiali di consumo, hardware e accessori per computer»

Decisione della divisione di annullamento: Rigetto delle domande di dichiarazione di nullità presentate dal ricorrente

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: La commissione di ricorso ha violato l'art. 52, n. 1, lett. c) in combinato disposto con l'art. 8, n. 4 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 dichiarando che il ricorrente non ha fornito la prova che esso continua a fare uso di «TRAXDATA» e applicando in maniera non corretta il criterio di probabilità di confusione tra i marchi in conflitto.

- rigetto dell'opposizione n. B 311 318 del 2 ottobre 2000, nella parte in cui essa è stata accolta dalla decisione della divisione di opposizione 21 marzo 2006;
- condanna del convenuto al pagamento delle spese;
- condanna della controinteressata al pagamento delle spese insorte dinanzi all'UAMI

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Procter & Gamble

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo «P&G PRESTIGE BEAUTE» per beni, tra gli altri, della classe 3

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Prestige Cosmetics Srl

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: Marchio figurativo nazionale «prestige» per beni della classe 3

Decisione della divisione di opposizione: Opposizione parzialmente accolta

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto non sussiste rischio di confusione tra il marchio richiesto ed i marchi anteriori, dato che i beni coperti dai marchi sono diversi e i marchi differiscono chiaramente tra loro.

Ricorso proposto il 24 settembre 2007 — Procter & Gamble/UAMI — Prestige Cosmetics (P&G PRESTIGE BEAUTE)

(Causa T-366/07)

(2007/C 283/62)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: The Procter & Gamble Company (Cincinnati, Stati Uniti) (rappresentante: avv. K. Sandberg)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Prestige Cosmetics Srl (Anzola Emilia, Italia)

Conclusioni della ricorrente

- Annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso 19 luglio 2007 nella pratica R 681/2006-2;

Ricorso proposto il 17 settembre 2007 — Dow AgroSciences e a./Commissione

(Causa T-367/07)

(2007/C 283/63)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Dow AgroSciences Ltd (Hitchin, Regno Unito), DOW AgroSciences BV (Rotterdam, Paesi Bassi), Dow AgroSciences Danmark A/S (Lyngby-Taarbæk, Danimarca), Dow AgroSciences GmbH (Stade, Germania), Dow AgroSciences SAS (Mougins, Francia), Dow AgroSciences Export SAS (Mougins, Francia), Dow AgroSciences Hungary kft (Budapest, Ungheria), Dow AgroSciences Italia Srl (Milano), Dow AgroSciences Polska sp. z o.o. (Varsavia, Polonia), Dow AgroSciences Distribution SAS (Mougins, Francia), Dow AgroSciences Iberica, SA (Madrid, Spagna), Dow AgroSciences s.r.o. (Praga, Repubblica ceca) e Dow AgroSciences LLC (Indianapolis, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti K. Van Maldegem e C. Mereu)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee